

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022

Relazione illustrativa

La legge di manutenzione è uno strumento previsto nella legge sulla qualità della normazione (55/2008), che all'articolo 13 stabilisce:

“1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
- e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”

L'intervento ha quindi finalità di riordino, di pulizia dell'ordinamento e di contenimento del numero delle leggi approvate.

In particolare la presente proposta contiene modifiche a 15 leggi regionali.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 55/2008, la presente relazione tiene luogo anche della relazione tecnico-normativa.

CAPO I

Sezione I: La prima modifica aggiorna l'indicazione legislativa allo stato di fatto poiché la gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell'atto da pubblicare: pertanto le disposizioni contenute al comma 2 dell'articolo 7, nei fatti, non sono oggi adeguate a soddisfare la composizione del Bollettino, per il quale sono in fase di implementazione nuove tecnologie di gestione. In particolare, tale modalità di gestione del testo digitale, che sarà disposta anche per gli uffici interni regionali, consente di velocizzare il processo di composizione del BURT evitando interventi manuali sulla formattazione dei testi inviati. Il secondo articolo ugualmente aggiorna l'indicazione legislativa allo stato di fatto, poiché la struttura competente alla gestione del Bollettino non è più collocata presso la Direzione della Presidenza. Si aggiorna anche il riferimento nominativo al Comitato, ora denominato Comitato di direzione, mediante rinvio all'articolo della legge sull'organizzazione che lo disciplina. Le disposizioni contenute nell'art. 15 “Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici” sono nei fatti sorpassate e la decisione di abrogarle non costituisce una scelta di natura politica ma una presa d'atto dell'attualità: infatti, i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT sono garantiti dalle disposizioni contenute nell'articolo 14 che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete Internet, e che viene modificato recuperando al suo interno due commi dell'abrogato articolo 15, volti ad agevolare la consultazione in località o a persone non adeguatamente attrezzate quanto alla tecnologia.

Sezione II:

Art. 6: L'articolo integra i “Visto” del preambolo alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 “Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana” col riferimento al d.lgs. 123/2011 che l'articolo 72, comma 2, del d.lgs. 118/2011, dedicato al Collegio dei revisori, espressamente richiama come fonte di “compiti” che il Collegio stesso è chiamato a svolgere. L'altra modifica prende atto dell'aggiornamento, imposto dallo stesso d.lgs. 118, ai nomi degli

articolati di cui si compone la manovra di bilancio regionale, e fa quindi rinvio all'articolo della l.r. 1/2015 che li disciplina.

Art. 7: si codifica quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della Regione.

Art. 8: come sopra, si integra l'elenco dei compiti dei revisori di cui all'articolo 4 della legge di che trattasi, con un'altra attività che viene di fatto già svolta da anni, in adempimento all'articolo 11, comma 6, lettera j) del d. lgs. 118/2011 nonché si abroga la lett. c) dell'articolo 4 della legge in commento, ciò in quanto, per disposto normativo, non è più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 9: Le prassi recenti, ovviamente influenzate in modo particolare dall'emergenza pandemica, hanno inciso fra l'altro sulle modalità di funzionamento del Collegio. Si prevede quindi la possibilità, quando necessario, soprattutto tenuto conto delle esigenze regionali, di svolgere le riunioni collegiali anche in remoto (specie ove si realizzi l'eventualità, astrattamente possibile, di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto alla possibilità di far ricorso alla modalità a distanza, individuato nella metà delle riunioni. Sempre nell'ottica di codificare le modalità consolidate nell'esperienza, si legifica la cadenza settimanale già ordinariamente osservata delle riunioni e la possibilità comunque di intervento su richiesta delle strutture regionali, con l'ordinaria previsione di non svolgere riunione nel mese di agosto salvo necessità dell'amministrazione. In adeguamento al più volte richiamato d.lgs. 118/2011 si aggiorna altresì l'elenco dei soggetti cui il Collegio trasmette i suoi verbali, aggiungendovi: la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il responsabile finanziario della Regione e, per quanto di competenza, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Nel merito si precisa che

a) nell'ordinamento regionale alla dizione della norma statale "responsabile finanziario della Regione" corrisponde il Direttore della direzione Bilancio;

b) il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 118/2011, è stato individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 24/11/2015, che ha ridefinito le responsabilità delle diverse attività relative alla Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione (G.S.A.), a seguito della revisione degli assetti organizzativi regionali effettuata all'avvio della nuova legislatura, responsabilità poi confermate dalla del. g.r. 73 del 06/02/2017 e dalla del. g.r. 538/2020, modificate, per quanto attiene al ruolo del Terzo Certificatore, dalla del. g.r. n. 1580/2020.

CAPO II

Sezione I: Le modifiche, tutte identiche nell'intenzione e nell'effetto oltre che, con minime varianti imposte dalla sintassi, nella forma, scaturiscono dall'esigenza di aggiornare la l.r. 25/1998 prevedendo che il piano regionale previsto e disciplinato dall'articolo 199 del d.lgs.152/2006 e dall'articolo 9 della stessa l.r. 25/1998 coordini e attui le azioni e alle politiche regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalle normative statali oggi esistenti in materia di economia circolare. Di conseguenza è necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall'articolo 9 della l.r. 25/1998, dandogli, in linea con la normativa europea e statale vigente, la dizione "Piano regionale per l'economia circolare", in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell'economia circolare. Gli articoli di questa sezione poi sostituiscono i riferimenti normativi della l.r.1/2005 con quelli alla l.r. 65/2014 che le è succeduta abrogandola, e contiene ora la disciplina regionale del governo del territorio;

Sezione II: La proposta di legge modifica una serie di disposizioni della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione

di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) e si articola in due parti.

La prima parte, riguardante la VAS, contiene modifiche alla relativa normativa a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni in legge 108/2021, e nel decreto legge 152/2021 convertito con modificazioni in legge 233/2021, che hanno apportato modifiche, per lo più nell'ottica della semplificazione, al d.lgs. 152/2006; inoltre vengono introdotte disposizioni finalizzate al completo riallineamento della normativa regionale in materia di VAS con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 in materia di oneri istruttori.

La seconda concerne una serie di puntuali modifiche che attengono alla VIA finalizzate ad allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte – a livello nazionale - nella parte seconda del d.lgs.152/2006. Le disposizioni in modifica, che non vengono di seguito descritte, riguardano precisazioni, aggiornamenti dei riferimenti normativi e modifiche di razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale.

Nella sintesi che segue, vengono quindi evidenziate solo le modifiche più significative per la novità sostanziale del loro contenuto.

Per quanto riguarda la parte relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS):

- l'articolo **20** che modifica l'articolo 5 comma 4-ter della l.r. 10/2010 e l'articolo **21** che modifica l'articolo 6 comma 1 bis della l.r. 10/2010 operano un riallineamento della disciplina regionale al campo di applicazione della VAS disciplinato dal Codice dell'Ambiente;

- l'articolo **22** modifica l'articolo 22 della l.r. 10/2010 eliminando la possibilità di trasmettere la documentazione finalizzata all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS anche su supporto cartaceo e definendo la possibilità di introdurre solo raccomandazioni e non prescrizioni nel provvedimento di verifica emesso dall'Autorità Competente per la VAS;

- l'articolo **23** modifica l'articolo 23 della l.r. 10/2010 riallineando le modalità di svolgimento della fase preliminare di VAS a quelle definite dal Codice Ambiente anche riducendo a 30 giorni la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e fissando in un massimo di 45 giorni la durata complessiva di della fase preliminare di VAS;

- l'articolo **24** sostituisce l'articolo 25 della l.r. 10/2010 con l'obiettivo di ridefinire lo svolgimento della fase di redazione e consultazione sul Rapporto Ambientale. Vengono precisate le modalità di scambio e comunicazione tra l'autorità competente e l'autorità procedente per l'avvio della fase consultiva; a tal fine viene eliminata la pubblicazione sul BURT e si introduce la sola pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La durata della consultazione sul rapporto ambientale viene ridotta a 45 giorni;

- l'articolo **25** modifica l'articolo 26 della l.r. 10/2010 e provvede a ridurre a 45 giorni i tempi per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente;

- l'articolo **26** modifica l'articolo 29 della l.r. 10/2010 attraverso l'introduzione di due nuovi commi finalizzati a introdurre, in fase di monitoraggio del piano, la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e l'espressione dell'autorità competente sui risultati del monitoraggio, attraverso una procedura della durata massima di 30 giorni;

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale (VIA), le modifiche introdotte attengono ai seguenti aspetti:

- l'articolo **27** modifica l'articolo 39 della l.r. 10/2010, per allineare le procedure di consultazione preliminare con il proponente (cd. scoping) a quelle individuate dalla norma nazionale (parte seconda del d.lgs.152/2006);
- gli articoli **da 28 a 30** modificano gli articoli 45, 45 bis e 45 ter della l.r. 10/2010, in merito alle competenze per lo svolgimento delle procedure di VIA, al fine di tenere conto che la valutazione di impatto ambientale in sede regionale è compresa all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
- l'articolo **31** modifica l'articolo 47 della l.r. 10/2010, al fine di allineare la definizione dei fattori ambientali (cioè le componenti dell'ambiente che possono essere interessate dagli impatti di un progetto) a quanto previsto dalla norma nazionale;
- l'articolo **32** modifica l'articolo 50 della l.r. 10/2010, al fine di ricomprensere tutte le procedure di consultazione preliminare con il proponente (*scoping*), previste dalla norma nazionale;
- l'articolo **33** modifica l'articolo 58 della l.r. 10/2010, al fine di riallineare la terminologia con la norma nazionale (articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs.152/2006), per quanto attiene alla valutazione preliminare delle modifiche progettuali;
- l'articolo **34** modifica l'articolo 62 della l.r. 10/2010, al fine di tenere conto che la valutazione di impatto ambientale in sede regionale è compresa all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
- l'articolo **35** modifica l'articolo 73 bis della l.r. 10/2010, relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale, con riferimento sia agli esiti della istruttoria di VIA (i titoli abilitativi possono essere rilasciati in caso di esito favorevole) che alla comunicazione del preavviso di rigetto ex art.10 bis della legge 241/1990 (non è più previsto il preavviso di rigetto con riferimento agli esiti della istruttoria di VIA, ma solo in caso di motivi che ostino al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi da ricomprendersi nel PAUR).

Sezione III:

L'articolo **36** della pdl esplicita con chiarezza, senza innovare, che le funzioni previste sono esercitate dagli enti gestori nazionali con riferimento ai ai siti interamente ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue.

Gli articoli da **37 a 39** apportano modifiche agli articoli 87, 88 e 89 della l.r. 30/2015, esplicitando i richiami allo screening di incidenza ed alla valutazione appropriata ed adeguandoli alle Linee guida richiamate.

L' articolo **40** apporta modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015 eliminando il riferimento all'esclusione della valutazione di incidenza, e prevedendo possibili semplificazioni nella predisposizione e presentazione della documentazione per la valutazione di incidenza nelle ipotesi richiamate.

L' articolo **41** apporta modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015, in coerenza con quanto previsto dagli articoli precedenti ed introducendo il richiamo alle prevalutazioni, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali.

L'articolo 42 apporta modifiche all'articolo 123 bis adeguandolo alle Linee guida ed integrando il riferimento alla città metropolitana (competente in materia forestale).

Sezione IV:

Art. 43: Per mero errore materiale, l'articolo 13 comma 1 bis della legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006) non contiene il richiamo esplicito all'articolo 12 bis, comma 1, della medesima legge quale riferimento per l'Accordo di Programma oggetto della disposizione. Al fine di renderla più chiara è quindi necessario inserire nell'articolo 13 comma 1 bis, dopo le parole AdP, il richiamo all'articolo 12 bis, comma 1, della lr 36/2021.

CAPO III

Art. 44: A seguito dell'inserimento nella l.r. 62/2018 (Codice del Commercio) della disciplina dell'attività fieristico-espositiva - con conseguente abrogazione della l.r. 18/2005 (Disciplina del settore fieristico) - le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande non sono state adeguatamente coordinate con quelle in materia di attività fieristico-espositiva. In particolare, l'ipotesi in cui l'attività di somministrazione si svolga all'interno di un quartiere fieristico o di uno spazio fieristico - il cui accesso è pertanto limitato alla clientela dell'evento fieristico stesso - erroneamente non è stata coordinata con le altre fattispecie di attività esentate dal rispetto dei requisiti comunali previste al comma 1 dell'articolo 53 del Codice.

Art. 45: La riscrittura del comma 1 evidenzia con maggior chiarezza come l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a SCIA e che la SCIA non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un'altra attività commerciale della medesima tipologia.

Art. 46: Si ritiene opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell'articolo 113 anche il riferimento alle sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso, dato che tale articolo comprende anche, al comma 3, punto 10), la sanzione per la violazione dell'articolo 26, commi da 2 a 5, del Codice, relativo, appunto, alla vendita all'ingrosso.

CAPO IV

Art. 47: la modifica si propone di rendere coerente la disposizione dell'articolo 5 della l.r. 39/2009 con gli indirizzi rivolti a tutti gli enti dipendenti della Regione contenuti nel NADEFR 2022 DCR n. 113/2021 in cui si dettano le seguenti disposizioni :

“Nel caso in cui il budget economico subisca variazioni nel Volume della produzione o nei Costi di ammortamento, indotta da una variazione del Piano degli investimenti, per un importo complessivo e in valore assoluto fino a 500.000,00 euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale, accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente”, e ancora “Nel caso in cui l'importo delle variazioni del Volume della produzione e dei Costi di ammortamento, superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di 500.000,00 euro, l'organo di amministrazione predispose la variazione, unitamente alla relazione illustrativa nonché al Piano di attività aggiornato e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori.”.

Art. 48: Con nota del 24 gennaio 2022 il Ministero della Cultura, esaminando l'articolo 7, rubricato "Tutela dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2018", della l.r. 55/2021 (Legge di stabilità per l'anno 2022) ha suggerito di inserire nel preambolo della legge, pure il richiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, suggerimento accolto dalla Giunta con l'impegno di provvedervi con la legge di manutenzione;

CAPO V

Artt. 49-51: si procede ad aggiornare i riferimenti normativi, nel primo articolo alla direttiva comunitaria attualmente vigente e negli altri due, analogamente ad altre parti dell'articolato di manutenzione, all'attuale legge regionale sul governo del territorio.

CAPO VI

Sezione I

Art. 52: premesso che la durata della delega delle funzioni dirigenziali deve essere comunque inferiore a quella dell'incarico del dirigente delegante, è stato eliminato il termine triennale in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 1/2009 ad opera dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 63.

Art. 53: le modifiche conseguono alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori nella dotazione organica dei dirigenti della Regione, operata dalla legge regionale 13 luglio 2021, n. 22, di modifica della l.r. 1/2009, e determinano per gli stessi l'applicazione esclusiva della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, Funzioni locali.

Art. 54: valgono le analoghe considerazioni effettuate per le modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009. Il secondo periodo del comma 2 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo vengono abrogati in quanto la disciplina per l'attribuzione di incarichi *ad interim* alle figure apicali e la sostituzione delle stesse in caso di assenza è già contenuta, sotto il profilo retributivo, nel CCNL Area dirigenza, Funzioni locali. Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi, la sostituzione del Direttore generale e dei direttori sono già disciplinate rispettivamente dall'articolo 4 bis, comma 4 e dall'articolo 7, comma 3 della l.r. 1/2009. Si è infine corretto un refuso nella rubrica.

Art. 55: Al comma 2 si è sostituita la lettera a) per risolvere l'ambiguità letterale dell'attuale formulazione, che potrebbe richiamare esclusivamente l'avviamento a selezione, laddove invece è corretto riferirsi a tutte le modalità di reclutamento di personale dall'esterno. Nella lettera b) è introdotta la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali per lo svolgimento delle procedure selettive. Si sono inseriti i commi 3 bis e 3 ter in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede, per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, particolari ausili nello svolgimento delle prove dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 bis viene sostituito per introdurre dei correttivi tecnici, anche in conseguenza delle modifiche operate sull'articolo 27 della l.r. 1/2009.

Art. 56: Il comma 1 dell'articolo 25 è stato sostituito per adeguarlo alle disposizioni dei commi 1 e 3 bis dell'articolo 38 del d.lgs 165/2001, come modificati dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della legge 6 agosto 2013, n. 97. In particolare il legislatore nazionale ha aggiunto, fra i soggetti che possono avere accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, i familiari dei

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea privi della cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, purché tali posti di lavoro non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Conseguentemente è stato necessario modificare anche il comma 2 dell'articolo 25.

Art. 57: Il comma 1 è stato riformulato in ragione dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), il quale, abrogando l'articolo 1, comma 361 della legge 145/2018, ha ripristinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per la copertura dei posti della dotazione organica, di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Sono stati inoltre espunti dal testo dell'articolo i riferimenti a istituti obsoleti quali la cessione del contratto e sono state introdotte modifiche di carattere redazionale al fine di razionalizzare la disciplina in tema di modalità di trasferimento dei dipendenti di altre amministrazioni. Si è infine eliminato il riferimento al consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 30, comma 1 del d.lgs. 165/2001, operata dall'articolo 3, comma 7 del d.l. 80/2021.

Art. 58: Il comma 2 dell'articolo è stato modificato per circoscrivere l'ipotesi in cui rimane necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall'articolo 30, comma 1 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 7 del d.l. 80/2021.

Art. 59: È stata riformulata la lettera e) del comma 1 dell'articolo per adeguarla alle modifiche che l'articolo 2 della legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha introdotto nell'articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in ordine alle situazioni che producono discriminazioni.

Sezione II

Art. 60: Sono stati modificati i termini indicati al comma 1 dell'articolo, in coerenza con quelli oggi previsti all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare:

- è stata modificato l'alinea del comma 1 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 bis del d.l. 228/2021, di modifica del citato articolo 20, che ha differito al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che sia stato reclutato a tempo determinato, ai fini del superamento del precariato;
- è stata modificata la lettera c) del comma 1 in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 bis del d.l. 80/2021, di modifica del citato articolo 20, che ha differito al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale avviene la maturazione dei requisiti per accedere alle procedure di reclutamento speciale.

Art. 61: Ferme restando le decurtazioni operate sulla spesa per il personale a tempo determinato in conseguenza delle procedure di stabilizzazione attivate, è stato modificato il comma 3 dell'articolo al fine di ricondurre il limite finanziario per i contratti a tempo determinato a quello attualmente previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come da ultimo modificato ad opera dell'articolo 1, comma 545 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione III

Art. 62: Con mail del 24 maggio il Ministero della Funzione pubblica ha notificato alla Giunta che l'articolo 7 della l.r. 14/2022 “riferendosi indistintamente al personale di qualifica dirigenziale della regione Toscana, estende l'ambito soggettivo di applicazione determinato dal CCNL (art 68 CCNL), il quale si riferisce ai soli dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Essa, pertanto, si sostituisce al contratto collettivo nella disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale (dell'ex Area II), violando la riserva della contrattazione collettiva in materia prevista dalla normativa statale, in particolare agli articoli 2, comma 3 e 45, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e, in definitiva, l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che attribuisce alla esclusiva competenza legislativa dello Stato la sfera dell'ordinamento civile. In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene sussistano fondati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 7 in esame per violazione dei citati parametri normativi e costituzionali.”

Preso atto del rilievo, e al fine di non suscitare l'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale, si propone l'abrogazione dell'articolo.

CAPO VII

Artt. 63-64: La proposta di intervento legislativo prende le mosse, come già avvenuto con la legge di manutenzione 2021, articoli 32 e 33, da osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella sua analisi sull'attività normativa della Regione Toscana. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte ha sottolineato che “*le leggi che non comportano nuove o maggiori spese (in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio) dovrebbero comunque essere corredate da clausola di non onerosità e relazione tecnica, ivi inclusa la legge di manutenzione*). Se per la relazione l'obbligo è stato disciplinato con i sopra menzionati articoli della scorsa legge di manutenzione, si pone ora il tema della “clausola di non onerosità” o “neutralità” finanziaria.

Trattandosi, a ben vedere, di una direttiva di tecnica legislativa, se ne propone la disciplina mediante l'inserimento di un nuovo articolo (9 bis) nella l.r. 55/2008 sulla qualità della normazione. Fra le due opzioni terminologiche possibili si è optato per l'espressione “clausola di neutralità finanziaria” già presente nella l.r. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili) che, per questi aspetti, va letta - come si suol dire - in “combinato disposto con la 55/2008. Per ragioni di mero coordinamento si introduce nella 1/2015, appunto laddove si menziona la clausola di neutralità, il rinvio al nuovo articolo 9 bis della 55. Con questo intervento è codificato l'obbligo di inserire la clausola in tutte le proposte di legge che ne presentino le caratteristiche, sia d'iniziativa della Giunta che consiliare. La possibilità che l'accezione di “neutralità finanziaria” possa articolarsi in più fattispecie (es. oneri non variati ma spese presenti, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente) sconsiglia, almeno per ora, di cristallizzare la o le formule redazionali in legge, rimettendo in prima attuazione a direttive interne le indicazioni redazionali, che saranno concordate dagli uffici di Giunta e Consiglio, ferma restando ovviamente la possibilità, una volta consolidate le formule, di codificarle in legge o ricorrendo allo strumento dell'intesa Consiglio/Giunta sulla qualità prevista dall'articolo 20 della l.r. 55/2008. In questa fase si propone comunque la dizione rinvenibile nell'articolo 84 della presente proposta.

CAPO VIII

Art. 65: La conferenza delle società della salute è stata ridenominata conferenza regionale dei sindaci dall'articolo. 2, comma 2 della l.r. 29 luglio 2014, n. 44. Si provvede, pertanto, ad aggiornare il testo dell'articolo 27.

Artt. 66-70: Sono modificati quattro articoli relativi alle società della salute, tre articoli del capo III bis del titolo V, gli articoli 71 bis, 71 quaterdecies, 71 quindecies.

Il primo articolo modificato è l'articolo 71 bis, dedicato alle finalità ed alle funzioni delle Società della salute. Il comma 5, nella formulazione attuale, parlando di gestione unitaria tramite convenzione con l'azienda USL, lascia intendere che vi sia una terza via tra la gestione diretta delle funzioni sociali e socio-sanitarie (lettere c e d del comma 3) prevista nel PSSIR (cfr art.comma 3 ter) ed il mero esercizio delle funzione di programmazione, di indirizzo e monitoraggio (lettere a, b ed e del comma 3). Il comma, pertanto, è stato soppresso.

La seconda modifica riguarda l'articolo 71 quaterdecies "Finanziamento delle società della salute": alla lettera d) del comma 1 sono state soppresse le parole "dagli enti consorziati"; si tratta, infatti, di una precisazione superflua, che non aggiunge nulla al richiamo all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

La terza modifica riguarda l'articolo 71 quindecies, dedicato agli assetti organizzativi: innanzitutto è inserito il riferimento corretto al comma dell'articolo 71 bis che parla di gestione diretta e non più al comma 5 dove si fa riferimento alla gestione tramite convenzione (comma peraltro abrogato con l'articolo precedente); poi è cassato il comma 5 che sembrava limitare alle società della salute che svolgono solo funzioni di indirizzo e programmazione la costituzione di strutture organizzative con compiti di questo tipo e infine, al comma 6 viene sostituito il termine "*si avvalgono*" che ha una sua accezione tecnica particolare (cfr art. 89 del d.lgs 50/2016, codice degli appalti) con il termine "*utilizzano*".

Infine si aggiornano riferimenti normativi non più attuali.

Art. 71: L'ultima modifica è quella relativa all'articolo 101 bis. Con l'istituzione ad opera della l.r. 23 maggio 2014, n. 26, dell'ESTAR in luogo dei tre ESTAV precedenti, le società della salute sono state ricomprese tra gli enti che possono avvalersi dell'ente regionale per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative. La modifica dell'articolo 101 bis intende fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare ad ESTAR lo svolgimento di un concorso per l'assunzione diretta di personale.

CAPO IX

Art. 72: con nota dl 13 gennaio il Ministero della Cultura ha formulato alla Regione alcune osservazioni in merito alla legge 1° dicembre 2021, n. 47 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020) al fine di ottenere chiarimenti e dissipare di conseguenza possibili dubbi di legittimità costituzionale. In particolare per quanto riguarda l'articolo 15 della legge, che inseriva un comma 4 bis nell'articolo 136 della l.r. 65/2014, il Ministero ha osservato che la formulazione ivi proposta non pareva "tener conto delle possibili ricadute critiche sui beni vincolati (..) anche nel caso di lievi modifiche non rispondenti al progetto autorizzato", da cui la perplessità che si introducessero "possibili sanatorie edilizie «a consuntivo» in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le autorizzazioni rilasciate".

Per fugare la perplessità è stata concordata col Ministero una formulazione sostitutiva che si propone ora con questo articolato, secondo l'impegno formalmente assunto dal Presidente della Giunta con propria risposta del 3 febbraio 2022.

CAPO X

Art. 73: In coerenza con l'indicazione legislativa di carattere generale che si propone di inserire, con la presente proposta, alla legge sulla qualità della normazione (cfr. articolo 63), si inserisce fin d'ora nella manutenzione l'articolo che attesta come essa non comporti oneri a carico del bilancio regionale: poiché fra l'altro questo è un requisito intrinseco delle leggi di manutenzione, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge sulla normazione (55/2008) si ritiene che la sua presenza ne costituisca d'ora in poi elemento formale necessario.